

2685  
1919



Regio Esercito Italiano

(1) 73: Regg<sup>to</sup> Fanteria

(2) 10: Compagnia

Libretto Personale

di (3) Dalla Valle Lancia

Numero  
di matricola

19998 (8)

(1) Corpo ed arma militare. — (2) Compagnia  
batteria. — (3) Cognome e nome.

N. 339-A del Catal.  
(R. 1904).

REGGIMENTO FANTERIA

(2) 10.<sup>a</sup> Compagnia

### LIBRETTO PERSONALE

di Della Valle Lorenzo  
figlio di Vito e di Bruselli Maria  
nato addì 13 Gennaio 1888 nel Comune  
di Bolegna Circondario di Bolegna  
domiciliato prima dell'arruolamento a Castel S. Pietro  
Inscritto di leva nel Comune di Castel S. Pietro  
Mandamento di Castel S. Pietro Distretto  
militare di Bolegna Classe 1888,  
N. 221 d'estrazione.

Se celibe, ammogliato o vedovo Celibe  
Religione Cattolico Professione o  
Condizione Contadino



#### ISTRUZIONE

	al tempo dell'arruolamento (3)	al tempo dell'invio in congedo
Sa leggere ....	<u>no</u>	
Sa scrivere....	<u>si</u>	

(1) Corpo od istituto militare. — (2) Compagnia, squadrone o battaglione. — (3) Si — oppure — No.

## NORME

### per la tenuta del *Libretto personale*.

---

§ 1. — Il *Libretto personale* è distribuito a tutti gli uomini di truppa sotto le armi, tranne quelli delle classi chiamate per un periodo d'istruzione non superiore a quattro mesi.

§ 2. — Serve il libretto per notarvi tutto ciò che personalmente riguarda gli individui rispetto al servizio militare e come documento constatante i loro rapporti coll'amministrazione del corpo, specie per ciò che concerne il loro equipaggiamento individuale.

§ 3. — Il libretto personale deve sempre rimanere presso il militare cui appartiene, nè può essergli ritirato che momentaneamente per mettervi in pari le scritture.

Tutte le registrazioni dei quadri relativi alle robe in consegna ed agli oggetti di corredo (quadri *E, F, G e H*) debbono essere fatte alla sua presenza.

§ 4. — A coloro che l'avessero terminato o ne rimanessero sprovvisti, ne dovrà essere dato immediatamente un altro, salvo ad addebitarne loro l'importo ed anche a sottoporli a punizione disciplinare se lo avessero smarrito o reso non più atto a servizio per incuria.

§ 5. — Nel caso di rinnovazione del libretto basterà riportare, per ciò che riguarda i corrispondenti quadri, l'ultima rimanenza degli oggetti d'armamento ed altri in consegna e gli oggetti di corredo che risultano tuttora in distribuzione.

---

## A. — Note sanitarie individuali.

## QUALITÀ FISICHE INVARIABILI O POCO VARIABILI

Capelli	colore	<i>castagni</i>	sopracciglia	<i>castagni</i>
	forma	<i>lisci</i>	fronte	<i>alto</i>
occhi		<i>cerulei</i>	naso	<i>quero</i>
colorito		<i>roseo</i>	bocca	<i>quero</i>
dentatura		<i>un po' guastata</i>	mento	<i>sporgente</i>
segni particolari		<i>acne</i>	viso	<i>lungo</i>
alla nuca		<i>capellute</i>		

## QUALITÀ FISICHE VARIABILI

Constatazione all'arrivo sotto le armi

Firma dell'Ufficiale medico

Statura ..... metri 1, *70*Perimetro toracico. id 0, *88*Peso ..... chil. *62*

Difetti fisici non esimenti dal servizio all'atto dell'arruolamento:

(1) .....

Variazioni avvenute in essi: .....

VACCINAZIONE - Stato antecedente: (2) .....

Vaccinazione o rivaccinazione	Vaccino		DATA	ESITO	Firma dell'Ufficiale medico
	animale	umanizzato			
1 <sup>a</sup> vaccinazione	<i>1</i>		<i>2 11 08</i>	<i>Pos</i>	<i>D. M. M.</i>
2 <sup>a</sup> id.					
3 <sup>a</sup> id.					

(1) Si noteranno, occorrenza, in questa casella anche i difetti della vista e il grado di acutezza visiva e di miopia. — (2) Vaiolato - Vaccinato - Non Vaccinato. Se non si conosce, si metterà: ignoto.





## PROVVEDIMENTI POSTERIORI ALLA CURA NEGLI STABILIMENTI SANITARI

PROVVEDIMENTO	CAUSA	DATA	Durata giorni	RISULTATO	FIRMA dell'Ufficiale medico
Licenza di convalescenza					
Bagni marini					
Bagni termali di					

## R A S S E G N E

QUALITÀ DELLA RASSEGNA (Se speciale o di rimando)	CAUSA	DATA	DIVISIONE MILITARE	RISULTATO	FIRMA del Comandante di Compagnia

## A V V E R T E N Z E.

§ 1. — La statura, il perimetro toracico e il peso del militare saranno presi ed indicati, come le altre qualità fisiche, all'arrivo sotto le armi.

Il peso sarà fatto al mattino prima del rancio, essendo l'uomo in camicia e mutande.

§ 2. — Nei vari specchietti le firme degli ufficiali medici e dei comandanti di compagnia saranno apposte volta per volta, appena segnata la relativa nota.

§ 3. — Nello specchio delle *rassegne* saranno notate anche quelle che avessero avuto esito negativo.

Qualità dell'arruolamento e della ferma,  
gradi successivi, cambi di corpo e di compagnia, invio in congedo,  
richiamo e arrivo alle armi (1)

Soldato di linea di 1<sup>a</sup> categoria classe 1888 Soldato di Donumma  
e laureato in servizio illimitato h  
Giunto al corpo il 9 aprile 1908  
Decorato per la ferma di due anni in applicazione dell'art.  
10 della legge 6 Luglio 1908 N. 229 Decisione di Consiglio di  
di linea 3 marzo  
Borde nel 43<sup>o</sup> Regg<sup>o</sup> Fantini  
Richiamato alle armi e giunto il  
Inviato in congedo illimitato il 26 settembre 1911

Data		Compagnia	Campagne, ferite, azioni di merito e decorazioni
9	Aprile 1908		
18	Ottobre 1908		
30	Settembre 1908		
1	Novembre 1908	10 <sup>a</sup>	
26	Settembre 1911	3	
2	Settembre 1911		

(1) Nel presente quadro non vanno quindi inserite le sospensioni dal grado e le variazioni

per procedure subite che non implicino la retrocessione dal grado.

ANNO di servizio	TIRO al bersaglio col (1)		Per	Per	Per
	Punt	Bersagli	tutte le armi (2)	la cavalleria (3)	l'artiglieria (4)
1° - 190 ..					
2° - 190 ..					
3° - 190 ..					
4° - 190 ..					
5° - 190 ..					

Indicazioni da mettersi

È operaio in (8) .....

Per l'artiglieria da fortezza e il genio (escluso il treno).....

(1) Col moschetto o colla pistola a rotazione. — (2) Tiratore scelto, puntatore del corpo, conducente, attendente di ufficiale montato. — (3) Esploratore scelto, laboratorio, operaio di batteria, telemetrista, aiutante telemetrista, telefonista di cista, capo stazione ferroviario, capo manovra, capo conduttore, guardafreno, ferito. — (7) Panettiere, mugnaio, macellaio, meccanico. — (8) In legno, ferro, operai destinati dal Ministero o che hanno effettivamente lavorato nei laboratori.

Per il genio (5)	Per le compagnie di sanità (6)	Per le compagnie di sussistenza (7)	FIRMA del Comandante dello squadrone, della batteria o compagnia

allo invio in congedo:

{ Se sa cavalcare e governare cavalli .....

{ Se è conducente .....

scelto porta-ferito (nel solo caso che abbia riportata l'idoneità nella istruzione cavaliere di 1ª classe, esploratore arcionista. — (4) Abile conducente, operaio di 1ª classe, ecc. — (5) Calafato, abile tarcaiuolo, stenditore, arconauta, abile elettrimacchinista, fuochista, abile conducente, ecc. — (6) Aiutante, infermiere, porta-euoio, armi, mascalciu, ecc. Nel genio queste indicazioni sono messe soltanto per gli



**D.** — Titoli di distinzione conseguiti nelle varie istruzioni durante la ferma <sup>(1)</sup>

DATA del correlativo ordine del giorno	TITOLO di distinzione accordato	FIRMA del Comandante della compagnia

(1) Tiratore scelto - Cavaliere scelto - Scelto nella stima delle distanze - Puntatore scelto (per l'artiglieria) - Osservatore scelto (per l'artiglieria da fortezza) - Telemetrista o Aiutante telemetrista (per l'artiglieria da costa) - Barcaiolo scelto (pel genio).

**E.** — Oggetti in consegna per l'equipaggiamento individuale.

A V V E R T E N Z E.

§ 1. — In questo quadro dovrà sempre apparire quanti e quali oggetti d'armamento ed altri il militare ha in consegna come suo carico personale.

Ad ogni nuova distribuzione o restituzione, si dovrà quindi tirare una linea trasversale e, mediante somma o sottrazione, far risultare il nuovo carico.

§ 2. — Nei cambi di compagnia o di corpo, il quadro è firmato, nella apposita colonna, dal comandante della compagnia perdente come attestazione che l'individuo ha fatto passaggio alla nuova compagnia od al nuovo corpo colle robe ivi indicate.

E. — Oggetti in consegna per

DATA delle distribuzioni e delle restituzioni	Se distribuiti o restituiti	ARMI E MUNIZIONI							BUFETTERIE						
		(1) Lettera	mod. <i>91</i> con assortimenti	N°	Sciabola <i>Scimitarra</i>	Sciabola da sottufficiale	Daga d'artiglieria	Cartucce a pallottola <i>Mausberg</i>	Cinghia da <i>Frank</i>	Cinturino mod. <i>91</i>	Gilberna da <i>Pocchetti</i>	Bandoliere per gibberna	Tasche da caricatori	Cinghie da cartucce	<i>Somma a Salini</i> <i>Comp. polino-pavoni</i>
<i>2 gmb</i>	<i>Restituire</i>			<i>3712</i>				<i>15</i>	<i>1</i>	<i>1</i>		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>
<i>8-7-09</i>	<i>Restituire</i>			<i>3713</i>											
<i>" "</i>	<i>Restituire</i>			<i>3739</i>											
<i>5 agosto</i>	<i>"</i>														
<i>Chiodo 910</i>	<i>"</i>														
<i>27 luglio 1911</i>	<i>Restituire</i>			<i>4699</i>				<i>15</i>	<i>1</i>	<i>1</i>		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>
<i>31-8-10</i>	<i>Restituire</i>			<i>4699</i>				<i>15</i>	<i>1</i>	<i>1</i>		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>
<i>27 9 1911</i>	<i>Restituire</i>			<i>4682</i>				<i>14</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			<i>2</i>	<i>1</i>	
<i>17 3 912</i>	<i>Restituire</i>			<i>4682</i>				<i>14</i>	<i>1</i>	<i>2</i>			<i>2</i>	<i>1</i>	

(1) Fucile, moschette o pistola a rotazione.

l'arredamento individuale.

VIVIERI DI RISERVA		Coperta da campo	<i>Firma</i>
Razioni di galletta	Scatolette di carne in conserva		
<i>1 3 2</i>	<i>2</i>	<i>476 2</i>	<i>Dall'ordine</i>
	<i>2</i>		<i>Sabotini</i>
<i>1 1 3</i>	<i>2 2</i>	<i>476 2 1</i>	
<i>1 3 2</i>	<i>2 1</i>	<i>476 2 1</i>	
<i>1 3 9</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	
<i>1 3 2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	

IL CAPITANO  
COMAND. LA COMP.

*Albergo*



## E. — Oggetti in consegna per

## l'arredamento individuale.

DATA delle distribuzioni e delle restituzioni	Se distribuiti o restituiti	ARMI E MUNIZIONI							BUFETTERIE							
		(1) Lettera	mod. .... con assortimenti	Sciabola	Sciabola da sottufficiale	Daqa d'artiglieria	Cartucce a pallottola	Cinghia da	Cinturino mod.	Giberna da	Bandoliere per giberna	Tasche da caricatori	Cinghie da cartucce			

(1) Fucile, moschetto o pistola a rotazione.

DATA delle distribuzioni e delle restituzioni	Se distribuiti o restituiti	VIVERI DI RISERVA				Coperte da campo	FIRMA del Comandante della compagnia perdente nei cambi di compagnia o di corpo
		Razioni di galletta	Scatolette di carne in conserva	Razioni di sale			

N. 339-A del Catal. — 3.



## G. — Conto del corredo durante la ferma.

### AVVERTENZE.

§ 1. — Il presente quadro serve ai corpi per la registrazione degli oggetti di corredo che vengono distribuiti agli uomini nel corso della ferma.

Per le reclute state arredate dai distretti, l'intavolazione del quadro sarà fatta egualmente dai corpi riportandovi gli oggetti risultanti dal quadro *F*.

§ 2. — Quando un oggetto venga rinnovato, contemporaneamente alla data della rinnovazione (che corrisponde alla data della nuova distribuzione), si segnnerà anche la durata da quello effettivamente percorsa e i risultanti mesi d'uso in più o in meno.

§ 3. — Per i minuti oggetti per i quali non è fissata la durata, si indicherà soltanto la data delle distribuzioni e delle rinnovazioni.

§ 4. — Nel caso che nella prima vestizione gli uomini abbiano conservato camicie, mutande od altre robe proprie che possono essere usate anche nella divisa militare, si noteranno pure queste robe, escludendo però quelle che eccedessero la quantità degli oggetti regolamentari fissata come dotazione individuale.

Per i detti capi di vestiario non dovendosi calcolare la durata, basterà indicare, come data di distribuzione, la data della vestizione, ponendo nella colonna accanto la sigla P. P. (proprietà personale) per distinguerli dagli altri.

§ 5. — La durata degli oggetti si computa sempre a mesi interi.

Per gli oggetti distribuiti, essa decorre dal 1° del mese successivo a quello in cui è fatta la distribuzione; per quelli stati surrogati, e quindi messi fuori di servizio, o ritirati per congedo o per altre cause, il mese cominciato si calcola come mese compiuto.

§ 6. — Per i capi di corredo della stessa specie assegnati in numero di due o più (camicie, mutande, scarpe, ecc.), per essere usati alternativamente si stabilisce la durata multipla, cioè il doppio od il triplo della durata prescritta per ciascuno. Così ad esempio: la durata di ogni paio di scarpe di 1<sup>a</sup> classe essendo fissata in mesi 8, la durata multipla per le scarpe di tale classe è di  $8 \times 2$ , cioè mesi 16.

Nell'applicazione di questa regola si considereranno come distribuiti tutti gli oggetti assegnati, anche se a parte di essi si sopperisca dagli individui con robe proprie.

§ 7. — Per gli oggetti di classi diverse la durata multipla è sempre calcolata in rapporto da ogni singola classe. Così per un soldato che riceve due paia di scarpe, uno di 1<sup>a</sup> classe ed uno di 4<sup>a</sup> classe, la durata del primo paio resta fissata in mesi 16 e la durata del secondo paio in mesi 4.

§ 8. — Per le scarpe e gli stivalini assegnati ai sottufficiali, in taluni corpi, ed ai musicanti, si stabilirà la durata multipla come se si trattasse di calzatura della stessa specie.

§ 9. — Nelle registrazioni relative agli oggetti accennati nei precedenti paragrafi, si avrà altresì presente:

a) che anche se ne vengano distribuiti contemporaneamente due o più della medesima classe i singoli oggetti vanno fatti risultare mercè altrettante registrazioni, per potere poi, nel caso vengano rinnovati a periodi diversi, indicare a ciascuno la diversa durata in servizio;

b) che quando nella prima vestizione non siano stati distribuiti tutti gli oggetti assegnati, le successive distribuzioni non sono da considerarsi come rinnovazioni se non dopo che gli uomini abbiano ricevuta l'intera quantità prescritta;

c) che le parziali rinnovazioni s'intendono riferibili all'oggetto più prossimo a compiere la durata prescritta, e, dove siano due che abbiano da compiere lo stesso numero di mesi al primo inserito della classe inferiore.

§ 10. — In caso di mobilitazione, per gli uomini già sotto le armi appartenenti a reparti mobilitati, le distribuzioni di oggetti di corredo continueranno ad essere registrate, durante la campagna, nel presente quadro, ma senza che più occorra dimostrarne la durata.

## G. — Conto del corredo durante la ferma.

DESIGNAZIONE degli oggetti	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	Classe d'uso Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione	COMPUTO della durata (mesi)		
				Durata percorsa	Mesi d'uso percorsi	
					in più	in meno
Asciugatoi.....	2 Zumba 08 1 <sup>a</sup> 18 idem 08 1 <sup>a</sup> 18 idem 08 1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>	1 aprile 10			
Berretti.....	2 Zumba 08 1 <sup>a</sup> 30 15 dicembre 09 1 30	1 <sup>a</sup>	15 dicembre 09 11	17		
Berrettini per scuderia						
Borracce con coreggia	2 Zumba 08 1 <sup>a</sup> 30					
Borse complete per pulizia.....	2 Zumba 08 1 <sup>a</sup> 35					
Camicie.....	2 Zumba 08 1 <sup>a</sup> 27 2 Zumba 08 1 <sup>a</sup> 27 18 idem 08 1 <sup>a</sup> 27 1 aprile 10 2 7		1 aprile 10			

## G. — Conto del corredo durante la ferma.

DESIGNAZIONE degli oggetti	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	Classe d'uso Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione	COMPUTO della durata (mesi)		
				Durata percorsa	Mesi d'uso percorsi	
					in più	in meno
Cappucci di lana (per alpini).....						
Cappotti *.....	2 Zumba 08 1 25					
Chepi **.....	2 Zumba 08 1 30					
Coperture da Chepi.....	2 Zumba 08 1 15					
Cordoni per bersaglieri						
Coreggie per pantaloni	2 Zumba 08 1 <sup>a</sup> 24 aprile 10					
Coreggie per pastrani						

\* Oppure: Mantelline o Pastrani. — \*\* Oppure: Cappelli - Colbacchi - Elmi.

## G. — Conto del corredo durante la ferma.

DESIGNAZIONE degli oggetti	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	Classe d'uso Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione	COMPUTO della durata (mesi)		
				Durata percorsa	Mesi d'uso percorsi in più	in meno
Coreggie porta-ga- vetta e valigia.....						
Coreggie porta-valigia						
Cravatte per collo....	2 gmb. 08 1° 18 idem 08 1° 18 idem 08 1°					
Cucchiai.....	2 gmb. 08 1°					
Farsetti a maglia....	2 gmb. 08 1° 25 25 luglio 10 1/10		25 luglio 10 20		5	
Fascie di lana.....	2 gmb. 08 1° 25					

## G. — Conto del corredo durante la ferma.

DESIGNAZIONE degli oggetti	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	Classe d'uso Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione	COMPUTO della durata (mesi)		
				Durata percorsa	Mesi d'uso percorsi in più	in meno
2 gmb. 08 1° Fregi da berretti						
2 gmb. 08 1° Fregi da copertoni						
2 gmb. 08 1° Fregi da pullini						
2 gmb. 08 1° Spiccola						
2 gmb. 08 1° Stelletti metallici						
2 gmb. 08 1° Lappole						

## G. — Conto del corredo durante la ferma.

DESIGNAZIONE degli oggetti	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	Classe d'uso	Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione	COMPUTO della durata (me-si)	
					Durata percorsa in più	Mesi d'uso percorsi in meno

H. — Distribuzioni di oggetti di corredo  
nei richiami per mobilitazione.

## AVVERTENZE.

§ 1. — Le distribuzioni di oggetti di corredo nei richiami per mobilitazione sono notate sul presente quadro nell'ordine in cui si succedono senza che occorra dimostrare nè la classe nè la durata degli effetti.

§ 2. — Gli *Oggetti di viaggio* distribuiti ai richiamati per mobilitazione che si presentano ai *distretti di complemento* ed a quelli che per eccezione o per ignoranza si presentano ai distretti, vengono registrati su questo quadro (meno la coperta da campo che sarà segnata al quadro *E*) sempre che si tratti di individui isolati. Per i drappelli invece basterà che ne prenda nota il rispettivo capo, affinchè all'arrivo degli uomini al corpo gli oggetti siano registrati sul libretto personale a cura delle compagnie, squadroni, ecc.

§ 3. — Ai ministri di culti religiosi, richiamati per mobilitazione, non viene distribuito alcun oggetto di corredo.



**II. Distribuzioni di oggetti di corredo nei richiami per mobilitazione.**

DATA della distribuzione	OGGETTI DISTRIBUITI	Taglia	Indicazione per gli oggetti di P. P.	
			Quantità	
	Asciugatoi.....			
	BERRETTO (con fregi).....			
	Borraccia con coreggia.....			
	Borsa completa per pulizia.....			
	CAMICIE.....			
	CAPPOTTO (con fregi da spalline).....			
	Cappuccio di lana.....			
	CHEPI (con nappina e fregi o CAP- PELLO completo).....			
	COLBACCO od ELMO.....			
	Coreggia da pantaloni.....			
	Coreggie da pastrani.....			
	Coreggie porta-gavetta e valigia.....			
	Coreggie porta-valigia.....			
	Coreggiuole da zaini.....			
	Cravatte per collo.....			
	Cucchiaio.....			
	Distintivi da..... (paia).....			
	FARSETTO a maglia.....			
	Fasce di lana.....			
	Fazzoletti.....			
	Gambali di cuoio (paia).....			
	Gavetta (serie..... n°..... ).....			
	GIUBBA di panno.....			
	GIUBBA di tela.....			
	Guanti di..... (paia).....			

**II. Distribuzioni di oggetti di corredo nei richiami per mobilitazione.**

DATA della distribuzione	OGGETTI DISTRIBUITI	Taglia	Indicazione per gli oggetti di P. P.	
			Quantità	
	Mantellina.....			
	MUTANDE.....			
	Pacchetti da medicazione.....			
	Paletti per teli da tenda (paia).....			
	PANTALONI di panno.....			
	PANTALONI di tela.....			
	Parti di bastoni per teli da tenda (paia).....			
	PASTRANO.....			
	Pezzuole per piedi (paia).....			
	Piastrino di riconoscimento.....			
	Sacchetti per gallette.....			
	Sacchetti per le razioni di sale.....			
	Sacchi per vestiario e per biada.....			
	SCARPE, STIVALINI O STIVALETTI (paia).....			
	Scatolette per nero da scarpe.....			
	Sottopiedi con bottoni gemelli (paia).....			
	Spazzola.....			
	Speroni con coreggiuole (paia).....			
	Tasca per pane.....			
	Tazza di latta.....			
	Telo per tenda.....			
	UOSE (paia).....			
	Zaino o valigia.....			





**II. Distribuzioni di oggetti di corredo nei richiami per mobilitazione.**

DATA della distribuzione	OGGETTI DISTRIBUITI	Indicazione per gli oggetti di P. P.	Quantità

**RICORDI DEL SOLDATO****Lo Statuto.**

Lo Statuto è la legge fondamentale ed irrevocabile dello Stato, la quale stabilisce la forma del Governo, le prerogative della Corona, i poteri dello Stato, i diritti ed i doveri dei cittadini. Esso è quindi la base essenziale dell'ordine pubblico e di tutte le altre leggi e la garanzia solenne della stabilità delle nostre libere istituzioni.

**Il Re.**

Il Re è il capo supremo e legittimo dello Stato, e come tale la sua persona è sacra ed inviolabile per tutti i cittadini, ma più ancora per il militare, perchè il Re è il capo supremo dell'esercito.

**L'Esercito.**

L'istituzione dell'esercito è basata sul principio della necessità di usare la forza per la difesa del paese, delle sue leggi e della monarchia. Una delle più belle leggi recateci dalla libertà fu l'obbligo del servizio militare esteso indistintamente a tutti i cittadini, perchè esso è il più nobile e il più glorioso tributo che si paga alla patria. Egli è così che il nostro esercito è eminentemente nazionale.

A lui spetta di sorreggere il trono, di tutelare le nostre leggi e le nostre istituzioni, e di far guerra ovunque gli venga ordinato dal Sovrano per difendere sino all'estremo l'onore e l'indipendenza della Patria.

**La Bandiera.**

La bandiera è un emblema di onore consacrato dalla religione che simboleggiando il Re e la Patria, ricorda al militare i fasti

gloriosi del corpo e gli individui che vi presero parte ed eccita in lui sensi di nobile emulazione.

I militari debbono alla bandiera i maggiori segni d'onore. Nel combattimento debbono guardarla con somma sollecitudine e difenderla a tutta oltranza; tutti, e particolarmente quelli ai quali n'è affidata la guardia immediata, debbono ritenersi a gloria di farle scudo col proprio petto, ed essere pronti a perdere la vita anzichè cedere la bandiera al nemico.

### La Disciplina.

La disciplina militare consiste nell'osservanza delle regole determinate ed inviolabili, le quali definiscono le attribuzioni ed i doveri di ciasenn membro della militare gerarchia. Essa è la base e la principale virtù dell'esercito, e il primo dovere del militare d'ogni grado.

È dalla disciplina che gli eserciti traggono anima e vita perchè essa unisce in un sol fascio tutte le forze fisiche e morali, ed è la vera fonte di unione, di ordine, di forza.

La disciplina poggia sull'obbedienza pronta, rispettosa ed assoluta che si deve al superiore in ogni tempo e circostanza.

Il militare è legato all'osservanza della disciplina dal dovere, qual cittadino, verso il Re e la Patria, e dal giuramento.

### Il Giuramento.

Il giuramento è la solenne promessa che ogni militare fa sul proprio onore entrando nelle file del regio esercito di mantenersi fedele al Re, di osservare lealmente le patrie leggi, e di adempiere a tutti i suoi doveri di disciplina e di servizio finchè rimane sotto le bandiere.

Il militare che infrange il giuramento, oltre ad incorrere nelle pene stabilite dal Codice penale per l'esercito, si macchia d'infamia e viene in obbrobrio a' suoi compagni d'armi ed a' suoi concittadini.

### Doveri generali.

Il soldato, penetrato della nobile parte che rappresenta fra i cittadini pagando alla Patria il suo tributo di militare, deve

Sono nocivi tanto il vino preso in forte e continuata quantità, quanto i liquori spiritosi più o meno puri del commercio (cognac, rhum, acquavite, grappa, branda, ecc.)

I danni sono peggiori quando all'alcool sieno aggiunte delle speciali essenze, come avviene per certi liquori o bibite speciali quali l'assenzio, il bitter, il vermouth, l'anice ecc., nel quale caso all'azione dannosa dell'alcool si aggiunge anche quella tossica delle essenze stesse.

Gli alcoolisti soccombono in gran numero alla tubercolosi; popolano i manicomi, danno un gran contingente ai delitti ed ai crimini; costituiscono un danno economico per la società ingombrando gli ospedali, i ricoveri e le prigioni.

La razza decade, diminuiscono le nascite nelle popolazioni dedite all'alcool, sia perchè le gravidanze non giungono al termine, sia perchè i fanciulli che nascono offrono tanto fisicamente che moralmente una grande debolezza, o anche delle vere alterazioni nervose (neurosi, idiozia, epilessia) che li rendono in seguito inatti a propagare la specie.

Da tutte queste terribili conseguenze di un abuso facilmente evitabile derivano la miseria, l'infelicità delle famiglie e spesso il disonore.

### Fumo.

Lo smoderato fumare danneggia la salute. Il masticare tabacco è abitudine dannosa, schifosa e riprovevole.

### Doveri in marcia.

Se indrappellato, il soldato non deve mai scostarsi, senza permesso, dal proprio drappello; se isolato, deve attenersi rigorosamente all'itinerario che gli fu prefisso nel foglio di viaggio.

Così nella marcia, come alloggiando presso gli abitanti, il soldato deve rispettare le proprietà private, astenersi dal pretendere quello che non gli è dovuto, come eziandio dal mostrar desiderio di cosa che non gli spetti o non possa pagare, giacchè ciò si avvicina all'elemosinare, fatto indecoroso e vituperevole per il militare.



Il soldato, che essendo in marcia da solo cadesse ammalato e non potesse continuare il viaggio prefissogli, deve presentarsi al comando del distretto militare ed in difetto di questo al comandante dei carabinieri reali, ovvero al sindaco se nel luogo neppure vi fosse stazione di carabinieri. Così potrà essere visitato da un medico e ricoverato nell'ospedale se occorre.

### Doveri speciali a riguardo del cavallo.

Il soldato, cui è affidato un cavallo, ne è responsabile, deve curarlo, amarlo, ammaestrarlo e renderselo confidente; ciò che si ottiene colla pazienza e colla dolcezza.

Prima di servirsene, deve assicurarsi che la ferratura sia in perfetto stato, e così pure la bardatura. Deve poi insellarlo a dovere, perocchè da ciò dipende la sua resistenza e conservazione, essendo che il cavallo non può essere ferito dalla sella se bene insellato e se il cavaliere userà tutte le cautele nell'affardellamento e nel modo di stare in sella.

Dopo una fatica deve strofinarlo ben bene, e non dargli nè da mangiare nè da bere, finchè non sia in lui cessato lo stato di orgasmo.

Quando il cavallo cade ammalato, il cavaliere appena accortosene, deve farne immediatamente rapporto ai superiori. Qualora si trovasse isolato, dovrà dirigersi all'autorità militare o al sindaco, e cercare tutti i modi per farlo curare.

Colui che sciupa il cavallo per incuria incorre in gravi punizioni; colui che lo sciupa scientemente o lo danneggia per brutalità, cade sotto la giurisdizione penale.

### La uniforme militare.

L'uniforme militare è la foggia particolare di vestire determinata da speciali regolamenti, che distingue le persone addette alla milizia, i corpi ai quali essi appartengono ed i vari gradi dei quali sono insignite.

È quindi stretto dovere del soldato di vestire sempre la sua uniforme tal quale è prescritta e di curarla; perocchè chi si mostra in pubblico colla divisa alterata nelle forme o nelle dimensioni, ovvero non pulito e non in perfetto assetto, mostra non solo di essere poco disciplinato, ma di non intendere al giusto il pregio dell'uniforme militare e di non meritare di vestirla.

### Doveri del soldato in guerra.

La guerra è l'atto più solenne per il militare, il quale deve perciò entrare in campagna con animo lieto e tranquillo: allora vedrà che essa è meno disastrosa di quel che alcuni la dipingono, e che un soldato il quale abbia fede e coraggio trionfa quasi sempre delle difficoltà e dei pericoli che la guerra presenta.

È però necessario spiegare in tutto il loro vigore le virtù che costituiscono il buon soldato, cioè: buon volere, costanza, generosità d'animo e fermo proposito di eseguire il proprio dovere.

La fiducia nei propri capi è il primo passo che guida alla vittoria; e il soldato che confida nelle proprie armi ha già in mano una forza preponderante. Ora questi vantaggi non possono mancare al soldato italiano perchè de' suoi capi, oltre l'interesse e l'affezione che gli portano, egli ha anche avuto agio, al campo e alle grandi manovre, di constatare l'intelligenza e l'abilità; e perchè non è esagerato l'asserire che le nostre armi non temono alcun paragone per la loro solidità, portata e precisione di tiro.

Il soldato poi non deve dimenticare:

Che senza disciplina, anche in tempo di pace, non vi è esercizio possibile; ma che in guerra poi, se essa non è rigidamente e scrupolosamente mantenuta e praticata, non vi può essere speranza alcuna di vittoria. Con truppe poco disciplinate, oltre che le più sagge disposizioni e l'abilità dei migliori generali rimangono paralizzate, il minimo insuccesso diviene quasi sempre una disfatta;

Che l'indisciplina non solo conduce al disonore di un esercito ma aumenta anche gli stenti e le privazioni, perchè dove essa regna, l'ordine è perduto, e quindi resta impossibile provvedere convenientemente ai bisogni delle truppe;

Che la prima qualità del soldato è la costanza nel sopportare i disagi e le privazioni, mentre che il valore non ne è che la seconda. Le marcie sono la più gran fatica della guerra, ed è quivi appunto che il soldato deve fare l'estremo d'ogni suo potere per non lasciarsi abbattere e vincere dalla rilassatezza e dal cattivo umore;

Che se la fatica gli sembrasse talvolta soverchia, anzichè mormorare e permettersi lamenti contro chi dirige la colonna, cosa che porta alla indisciplinazione e indebolisce la fiducia generale nel buon successo, il soldato deve pensare che ciò può essere imperiosamente richiesto dalle circostanze.

E così pure il soldato non dovrà mai permettersi di chiedere l'alt neppure sottovoce, e molto meno poi frizzi contro chi dirige, o attraversa la colonna a cavallo. Se a prima vista queste licenze possono sembrare di poca importanza, esse invece, oltre menomare il buon concetto di una truppa se non vengono severamente represses, sono quasi sempre origine di più gravi atti d'indisciplinazione, e commetterebbe gravissima mancanza il superiore che le tollerasse.

Se accade lungo la marcia che i graduati impediscano al soldato di soddisfare a qualche vicina fonte o corso d'acqua il prepotente bisogno della sete, anzichè averselo per male, egli deve pensare, che ciò, oltre all'essere loro imposto dal dovere, perchè il buon andamento della marcia lo esige, essi lo fanno anche nel bene della sua salute.

La paura è una malattia contagiosa e rapidissima, che in un momento può guadagnare masse d'individui, per la viltà di uno solo. È quindi mestieri guardarsi in ispecial modo dal lasciarsi vincere dal timor panico. Il soldato che fugge senza nemmeno saper il perchè, non solo compromette la propria esistenza, ma cade anche nel ridicolo sotto il punto di vista dell'amor proprio militare, e pregiudica seriamente la riputazione del proprio corpo.

Il buon soldato deve attendere con calma e fiducia il segnale del combattimento, ed entrare animosamente nella battaglia non

avendo di mira che la vittoria. Dio protegge i valorosi, e coloro che combattono generosamente il più delle volte hanno in aiuto la fortuna.

In qualunque luogo di combattimento il soldato sia posto si immagini che quello sia la patria, la sua casa, e non receda mai di un sol passo. Il militare deve essere persuaso che la resistenza offre maggiori probabilità di salvezza che la fuga, perchè degli uomini che stanno fermi e combattono pochi se ne perdono, mentre invece di quelli che fuggono è piccolissimo il numero che si salva. La morte si attacca ai passi dei fuggenti, e guai in oggi a chi volge le spalle! È allora che l'efficacia delle armi a retrocarica si spiega con tutta la sua potenza, perchè il nemico, non più obbligato a ripararsi, e perfettamente libero in tutti i suoi movimenti, semina inesorabilmente la morte nella più vasta scala.

Accade qualche volta che gruppi od individui isolati, i quali hanno dalla prima linea vilmente abbandonato il combattimento, onde coprire la loro vergogna, vanno spargendo voci allarmanti sulle sorti del loro capo e dei loro compagni. Sono menzogne che debbonsi sprezzare; ma, ammesso pure che fosse il vero, chi è risoluto e determinato a vendere caramente la vita e fare il suo dovere, non deve curare le più cattive notizie.

Il soldato insomma entri in campagna colla ferma volontà di compiere il suo dovere, fiducioso nei suoi capi, in sè e nei compagni, e nelle proprie armi, ed allora avrà fatto tutto quanto stava in lui per rendere più probabile e più facile la vittoria.

### Doveri del soldato in licenza.

I sottufficiali in licenza possono vestire l'abito borghese, ma ne è loro vietato l'uso nel partire dal corpo, comando od ufficio al quale appartengono e nel rientrarvi.

I militari di truppa che si trovano in licenza per convalescenza in seguito a rassegna di rimando e quelli che durante la licenza debbono attendere a lavori di campagna o all'esercizio di qualche arte, professione o mestiere, devono vestire l'abito borghese.

Vestendo la divisa militare, essi osserveranno strettamente le disposizioni sull'uniforme prescritte dal regolamento, e quelle speciali pel presidio ove dimorano.

Il militare in licenza deve tenere in ogni circostanza una condotta regolare e decorosa, come se fosse al corpo; avvertendo che egli si trova durante tale tempo sotto la vigilanza espressa delle autorità militari locali, e sotto quella dei carabinieri reali.

Il *Biglietto di licenza*, che il militare riceve nel dipartirsi dal suo corpo, serve a provare la legittimità della sua assenza dal corpo cui appartiene. Egli perciò, giunto nel luogo in cui ha dichiarato di voler fruire della licenza, deve presentare personalmente questo biglietto al Comando del Distretto militare, se vi ha sede, ed in caso diverso al comandante locale dei carabinieri onde lo munisca del *Visto* e mostrarlo inoltre ad ogni richiesta dei carabinieri reali.

Il militare, che non osserva le suddette prescrizioni o tiene cattiva condotta, è rinviato al proprio corpo, o, secondo il caso, tradotto in arresto.

Tornando al corpo, il biglietto di licenza deve essere consegnato al furiere della compagnia.

I militari in licenza si rivolgono al comando del distretto militare ove si trovano, per qualsiasi loro occorrenza di natura militare, e ricevono dal medesimo le comunicazioni di servizio che li concernano.

Il militare che, finita la licenza, non può, per causa di malattia, raggiungere il corpo, deve entrare in un ospedale. Perciò se trovasi in città, o vicino a città ove siavi uno spedale militare, egli vi si presenta; in caso contrario, si presenta al Sindaco richiedendo di provvedere per la sua accettazione in uno spedale civile.

Se la malattia è di tanta gravità da non permettere il trasporto ad uno spedale, il militare deve far pervenire in modo sicuro, per via del Sindaco, una fede in carta libera, del medico curante (possibilmente militare) al comandante del distretto militare, se egli si trova nel capoluogo del distretto od in prossimità, od altrimenti alla Stazione dei carabinieri reali, nella cui giurisdizione trovasi il comune.

Perdurando la malattia, la fede medica deve essere rinnovata di 15 in 15 giorni. Il valore delle fedi di malattia è computato dalla data del rilascio di esse, ancorchè la licenza non sia scaduta.

Il militare che essendo in licenza, andandovi o tornandone, cade ammalato, si regola come è detto sopra, ond'essere ricevuto in un ospedale.

La licenza non può essere prorogata, eccetto il caso che durante la licenza uno dei genitori, o la moglie, venga a morire; in tal caso la proroga è chiesta, per via del comando del distretto militare, all'autorità che ha dato la licenza.

Le autorità militari e civili hanno l'obbligo di far tradurre al corpo coloro che eccedono la licenza senza autorizzazione.

Il militare, il corpo del quale mutasse di guarnigione durante la sua licenza, deve al termine della licenza medesima recarsi alla nuova stanza del corpo, e se il corpo non vi fosse giunto e si trovasse ancora per via, egli si presenterà al comandante del distretto militare, od in mancanza di questo al comandante del presidio, il quale lo farà aggregare ad un corpo della guarnigione sino all'arrivo del corpo.

### Obblighi di servizio sotto le armi.

Il militare rimane in servizio sotto le armi sino a che, per fine di ferma o per qualsivoglia altra causa, acquisti diritto al congedo illimitato od al congedo assoluto.

È però sospeso in ogni caso il congedamento al militare che sia, e sinchè vi si trovi, in una delle seguenti posizioni:

a) stia scontando una punizione nella sala di disciplina di rigore o nella prigione di rigore;

b) si trovi ascritto alla 2<sup>a</sup> classe delle compagnie di disciplina di punizione;

c) si trovi in carcere in attesa di giudizio, o stia scontando la pena della reclusione o del carcere militare.

In caso di mobilitazione, appena ne sia emanato l'ordine, rimangono sospesi per tutti tanto il congedo illimitato quanto il congedo assoluto.



### Doveri e facoltà del militare in congedo illimitato.

Il militare mandato in congedo, se non è avviato a casa direttamente, deve presentarsi al comando del distretto, nel cui territorio ha dichiarato di fissare il suo domicilio. Se non si presenta al distretto nel tempo stabilito, va soggetto a punizione disciplinare, ed incorre nel reato di diserzione se il ritardo eccede i cinque giorni.

Giunto poi nel comune scelto per suo domicilio, il congedato ha l'obbligo di presentarsi al sindaco per far vistare il foglio di congedo illimitato e deporre le stellette. Finchè non adempie a tale obbligo egli dovrà intendersi sottoposto alla giurisdizione militare.

Il militare che smarrisse il foglio di congedo illimitato, può ottenerne una copia facendone domanda in carta libera al comandante del distretto da cui dipende, preferibilmente per mezzo del sindaco.

Deve ricordare sempre che appartiene all'esercito, e mantenere quindi illibata condotta nella vita privata per non rendersi indegno dell'onorata divisa che da un momento all'altro può essere chiamato a rivestire.

Deve obbedienza a qualunque ordine gli pervenga dalle autorità militari o dal sindaco relativamente ai suoi doveri come militare in congedo illimitato.

Deve presentare il foglio di congedo ogni qualvolta ne sia richiesto dalle autorità militari o di pubblica sicurezza; ma questo non può mai essergli tolto, salvo il caso di riammissione in servizio sotto le armi, o di richiesta fattane dal sindaco o dalla autorità militare per qualche annotazione che vi debba esser fatta per disposizioni superiori.

È libero di prender moglie senza che occorra la preventiva autorizzazione dell'autorità militare.

Può liberamente cambiare di domicilio o di residenza nel regno informandone il sindaco del comune in cui concorse alla leva, e, quando non vi sia domiciliato, il sindaco di quello in cui ha domicilio.

Volendo recarsi all'estero prima del compimento del 28° anno di età, dovrà chiederne l'autorizzazione, per mezzo del sindaco, al comandante del distretto militare dal quale dipende per fatto di leva indicandone i motivi, e ciò allo scopo di ottenere il passaporto.

Qualora invece abbia già compiuto il 28° anno, ma non il 32°, basterà che informi, per mezzo del sindaco, il comandante del distretto della sua partenza per una località estera.

Infine qualora abbia già compiuto il 32° anno di età ovvero, qualunque età abbia, non appartenga più alla 1ª categoria, potrà espatriare senza obbligo di avvertire l'autorità militare. Durante la permanenza all'estero dovrà tenere sempre informato il Regio Console della sua dimora ed essere sempre pronto a tornare sotto le armi in caso di chiamata.

Se per infermità sopraggiunte dopo che ha ottenuto il congedo illimitato è divenuto inabile in modo assoluto a riprendere il servizio, se risiede nel regno deve chiedere, per mezzo del sindaco, al comandante del distretto di essere sottoposto alla rassegna di rimando che ha luogo ogni anno nei mesi di aprile e ottobre; se risiede all'estero deve rivolgere identica domanda al R. Console.

Ove non si curi di far valere le sue ragioni alla riforma e nel frattempo avvenga un richiamo sotto le armi, non potrà per alcun motivo essere dispensato dal raggiungere il corpo, riparto, deposito o distretto al quale deve presentarsi dove giunto, sarà utilizzato in quei servizi di cui sia capace fino a che possa farsi luogo alla rassegna.

Il militare in congedo illimitato cessa normalmente da ogni obbligo di servizio il 31 dicembre dell'anno in cui compie il 39° anno di età.

### Richiamo alle armi per mobilitazione.

Un pubblico manifesto del comando del distretto militare indica il giorno ed il luogo in cui i militari in congedo richiamati alle armi devono presentarsi.

I militari che si trovassero all'estero, hanno anch'essi l'obbligo

di rispondere alla chiamata per mobilitazione. Perciò essi avranno avuto la precauzione di incaricare i parenti, od altre persone fidate di avvertirli.

Il pretesto dell'ignoranza della chiamata non giustifica la mancata presentazione od il ritardo.

Il militare richiamato sotto le armi, se abita nel comune ove trovasi il corpo, riparto, deposito o distretto al quale deve presentarsi giusta le indicazioni date dal manifesto di chiamata, dovrà recarsi direttamente alla caserma, ove il detto corpo, riparto, deposito o distretto ha sede, portando con sé il foglio di congedo illimitato ed il libretto personale.

Se invece abita in altro comune, si presenterà portando pure con sé il foglio di congedo ed il libretto personale, al Sindaco del comune in cui si trova. Questi lo manderà a destinazione, assegnandolo ad un drappello, formato dai militari richiamati appartenenti alla stessa arma, corpo o specialità; il drappello sarà messo sotto la dipendenza di un capo-drappello, scelto dal Sindaco, ed al quale i militari richiamati dovranno obbedienza come ad un superiore, anche se fosse dello stesso loro grado.

Se la città a cui il drappello è diretto è distante dal comune 25 chilometri o meno, il drappello dovrà recarvisi per strada ordinaria ed in una sola giornata di marcia. — I richiamati che, trovandosi in tali condizioni, si presentassero alla stazione per essere trasportato in ferrovia, *sarebbero respinti*. — Se la distanza è superiore a 25 chilometri e non sia possibile di usufruire di alcun mezzo di trasporto, il viaggio sarà compiuto per via ordinaria suddividendolo in tappe di 25 chilometri al massimo. — Quando il viaggio sia superiore ai 25 chilometri e sia possibile ricorrere a mezzi di trasporto, si dovrà fare principale assegnamento sulle ferrovie secondarie a sulle tramvie a motore meccanico, e solo nel caso in cui queste non esistano si potrà far ricorso alle ferrovie delle grandi reti. — Il trasporto sulle ferrovie o per acqua è, nella generalità dei casi, effettuato gratuitamente mediante la presentazione di una *richiesta color di rosa* rilasciata al capo drappello dal Sindaco. — Nei casi in cui le ferrovie e di navigazione non consentano il trasporto il Sindaco rilascia *richieste di color verde* in base alle

quali dovrà pagarsi il prezzo del trasporto, a tariffa ridotta, alla stazione od allo scalo di partenza.

Al militare che deve impiegare due o più giornate di viaggio per recarsi alla città ove ha sede il comando militare cui appartiene, sarà anticipata dal Sindaco, l'intera indennità di trasferta in ragione di lire 1,20 per ogni giornata di viaggio.

Se il viaggio si può compiere in una sola giornata, non gli sarà fatta alcuna anticipazione.

In nessun caso poi devono darsi anticipazioni per il prezzo del trasporto sulle ferrovie o sui piroscafi quando questo può esser fatto senza pagamento, sulla presentazione delle richieste *color di rosa*.

Coloro però che avessero avuto un precetto personale dovranno regolarsi secondo il precetto stesso per presentarsi nella località e nel limite di tempo indicato in esso o sul manifesto di chiamata.

Il militare che senza giustificato motivo non si presenta nel giorno stabilito è punito disciplinarmente, e quando il ritardo ecceda i cinque giorni è dichiarato disertore.

Se fosse malato, o non potesse rispondere alla chiamata, deve comprovare l'impossibilità di partire mediante dichiarazione medica da rinnovarsi di 15 in 15 giorni.


Se si trovasse all'estero, non potendo presentarsi nel dì prescritto stante la distanza, deve legittimare tale suo ritardo coll'esibire, al suo arrivo sotto le armi, il proprio passaporto e comprovando che, avuto riguardo al cammino da percorrere, non vi fu colpevole indugio per parte sua.

Ove un circondario sia invaso dal nemico il militare che si trova in congedo illimitato o in licenza, senza aspettare pubblicazione di manifesti, deve immediatamente raggiungere la sede del corpo o riparto o distretto cui deve presentarsi, o qualora ciò non fosse possibile, quella del distretto più vicino.

### Richiamo alle armi per istruzione o per altro motivo.

Il militare richiamato alle armi per istruzione o per altro motivo si regola, per la presentazione, secondo le indicazioni del manifesto di chiamata.

Riguardo ai trasporti però valgono le norme seguenti:



I drappelli devono essere avviati al luogo di destinazione per ferrovia, se questa esiste. Quando per raggiungere la ferrovia od il porto d'imbarco, od il luogo di destinazione si devono impiegare due o più giornate di marcia sulle strade ordinarie, il viaggio sarà diviso in tappe, ciascuna delle quali non superi, possibilmente, i 25 chilometri.

Il viaggio non si effettua gratuitamente, ma coi ribassi accordati ai militari, a presentazione della *richiesta di color verde chiaro*, rilasciata dal Sindaco al capo-drappello. Alla sussistenza durante il viaggio, ed al pagamento del prezzo di trasporto, ciascun richiamato deve provvedere a spese proprie, salvo a ricevere le indennità dovutegli appena giunto al comando militare a cui è diretto.

Quando qualche individuo si trovasse sprovvisto di qualsiasi mezzo, il Sindaco potrà anticipargli i fondi per il pagamento del trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi a tariffa militare. Inoltre, ove il Sindaco ne riconosca l'assoluta necessità, potrà anticipare una giornata di indennità di trasferta (L. 1,20) ed anche due (L. 2,40) se il viaggio debba durare più di 30 ore.

Il militare chiamato alle armi per istruzione o per altro motivo, il quale, senza giustificato motivo, non si presenta nel giorno stabilito, è punito disciplinarmente, e quando il ritardo ecceda gli otto giorni, viene denunciato mancante alla chiamata.

Se il militare richiamato sotto le armi fosse malato e non potesse rispondere alla chiamata, deve comprovare tale circostanza mediante certificato medico, confermato dal sindaco, da trasmettersi al comandante del distretto. Protraendosi la malattia, il certificato medico dev'essere rinnovato allo scadere del decimo giorno, ed in base ad esso viene determinato il rinvio del militare ad altra successiva chiamata.

Il militare che in caso di richiamo alle armi per istruzione si trovi all'estero:

a) se non avrà ancora compiuto il 28° anno e si troverà all'estero con regolare autorizzazione, sarà senz'altro dispensato a rispondervi;

b) se avrà compiuto il 28° anno, ma non ancora il 32° e

avrà notificato al Distretto la sua partenza per l'estero, sarà ugualmente dispensato;

c) se infine avrà compiuto il 32° anno e non avrà quindi fatta alcuna notificazione al distretto, sarà dispensato purché compari al distretto la sua residenza all'estero, perchè altrimenti il distretto, ignorando tale sua residenza, potrebbe denunciarlo mancante.

Il militare residente all'estero irregolarmente può regolare la sua posizione rivolgendosi al R. Console; il tal modo ottiene pure d'essere dispensato dalle chiamate per istruzione comprovando di essere espatriato prima della pubblicazione del Decreto di richiamata.

**In caso di mobilitazione, i rinvii e le dispense ottenute per la chiamata alla istruzione sono considerate di niun effetto; ed il militare deve senz'altro rispondere alla chiamata della propria classe e categoria, sotto pena di essere dichiarato disertore.**

#### **Passaggio alla Milizia mobile ed alla Milizia territoriale.**

I militari di 1ª categoria in congedo illimitato, che assunsero la ferma di anni 1, 2 e 3 (ad eccezione di quelli delle compagnie operai d'artiglieria), ed i sottufficiali fanno passaggio dall'esercito permanente alla milizia mobile il 15 giugno dell'anno in cui compiono il nono anno del loro obbligo di servizio, e vi restano ascritti fino al 15 giugno del tredicesimo anno dell'obbligo stesso. Dopo passano a far parte della milizia territoriale.

I militari di 1ª categoria che assunsero la ferma di anni 5 (eccettuati i sottufficiali) restano invece ascritti all'esercito permanente fino al 15 giugno del decimo anno dell'obbligo di servizio, e fanno poscia passaggio direttamente alla milizia territoriale.

Quelli delle compagnie operai d'artiglieria fanno pure direttamente passaggio dall'esercito permanente alla milizia territoriale il 15 giugno del tredicesimo anno del loro obbligo di servizio.

I militari passati alla milizia territoriale vi rimangono fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di età.

Il militare trasferito alla 3ª categoria per applicazione degli articoli 95 e 96 della legge sul reclutamento fa passaggio alla milizia territoriale all'atto stesso di tale trasferimento.

**Nel passare alla milizia territoriale, il militare in congedo viene ascritto alla classe dell'anno nel quale è nato e ne segue la sorte, qualunque sia la classe a cui per qualsiasi motivo abbia appartenuto nello esercito permanente e nella milizia mobile.**

#### Riammissione in servizio.

Il sottufficiale in congedo illimitato può essere riammesso in servizio, sia nel proprio corpo sia in altro corpo della stessa arma, quando consenta ad assumere una nuova ferma di 3 anni e purchè non abbia oltrepassato l'età di 32 anni compiuti e si trovi in congedo da meno di due anni, oppure: se trattasi di sottufficiale dei carabinieri reali, degli stabilimenti militari di pena, dei depositi cavalli stalloni, di sottufficiale musicante o di capo armaiolo, purchè non abbia oltrepassato l'età di 35 anni compiuti e si trovi da meno di due anni alla milizia territoriale.

Possono del pari essere riammessi in servizio, coll'obbligo di una nuova ferma di 5 anni, nell'arma dei carabinieri e negli stabilimenti militari di pena, i militari in congedo di qualunque grado, classe e categoria; purchè nonentino più di 35 anni compiuti e non si trovino ad aver fatto passaggio nella milizia territoriale da oltre due anni.

Possono in fine ottenere la riammissione in servizio nel corpo dal quale furono inviati in congedo illimitato, od anche in altro corpo della stessa arma, i caporali e coloro che desiderano servire in qualità di musicanti, di maniscalchi (anche allievi), di trombettieri, di tamburini, sia che appartengano all'esercito permanente, sia che appartengano alla milizia mobile, semprechè consentano ad assumere la ferma di anni cinque dalla data della riammissione.

Dopo compiuto un anno del nuovo servizio, e complessivamente cinque anni di effettiva permanenza alle armi, i predetti militari possono essere ammessi alle rafferme con premio o con soprassoldo rimanendo prosciolti dalla ferma contratta all'atto della loro riammissione; ma non possono però aspirare alle dette rafferme coloro che siano tuttora allievi musicanti, allievi maniscalchi, caporali trombettieri e tamburini.

I militari di 1ª categoria in congedo illimitato possono altresì essere ammessi nelle truppe coloniali, purchè non si trovino in congedo da oltre quattro anni, abbiano prestato un effettivo servizio sotto le armi non minore di mesi dodici, non abbiano oltrepassato i 30 anni di età se caporali o soldati ed i 34 se sottufficiali, e soddisfino alle altre condizioni stabilite dalle norme speciali vigenti per quelle truppe.

#### Come si incorre nel reato di diserzione.

L'assenza del militare dal corpo per cinque giorni compiuti senza autorizzazione, importerà di pien diritto il reato di diserzione; potrà tuttavia il comandante del corpo, secondo le circostanze, dichiararlo disertore dopo le ventiquattr'ore d'assenza.

In caso di provvisorio accantonamento o di marcia, sarà in facoltà del comandante del corpo, per la ripristinazione o conservazione dell'ordine, di denunciarlo disertore, anche solo quando non abbia risposto ad una chiamata.

Chi dovendo recarsi al suo corpo o rientrarvi, essendo terminato il suo congedo o la sua licenza, o trasferirsi ad una destinazione qualunque, non vi si sarà, senza giusti motivi, presentato entro cinque giorni compiuti dopo quello statogli prescritto, sarà considerato disertore.

La diserzione commessa di concerto tra tre o più militari sarà considerata complotto, e punita quindi ancora più severamente.

In tempo di guerra, sarà immediatamente considerato come disertore colui che mancherà a due chiamate consecutive, e potrà inoltre essere dichiarato tale chi avrà mancato ad una di esse.

Il militare che passerà al nemico, o che si assenterà dalle file senza permesso in presenza del nemico, sarà immediatamente considerato disertore e punito di morte previa degradazione.

### **Presentazione volontaria prima del termine in cui la diserzione è incorsa di pien diritto.**

Se prima che sia compiuto il tempo in cui la diserzione è di pien diritto incorsa, il militare assente si presenterà ad una autorità qualunque dichiarando volersi restituire al corpo o distaccamento cui appartiene, e vi si renderà realmente nel modo e nei termini che gli saranno dall'anzidetta autorità prescritti, andrà esente dalla pena della diserzione, e potrà soltanto essere sottoposto a castighi disciplinari; ove la dichiarazione di diserzione fosse già fatta, si avrà come non avvenuta.

### **Concorso nel reato di diserzione.**

Coloro che, senza avere in qualsivoglia modo concorso nel reato di diserzione, avranno sottratto il disertore alle ricerche della giustizia o ne avranno favorito la fuga, incorreranno nella pena del carcere militare da sei mesi ad un anno.

Sarà sottoposto alla stessa pena colui che avrà scientemente e di libera volontà somministrato alloggio o ricovero ad un disertore.

### **Reato di rifiuto d'obbedienza.**

Il rifiuto d'obbedienza agli ordini di un superiore è reato. Qualsiasi richiamo non dispensa dall'obbedire, nè sospende l'esecuzione dell'ordine. I richiami dovranno presentarsi alle autorità superiori nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti.

### **Reato di rivolta.**

Sono considerati rei di rivolta i militari che, in numero di quattro o più, rifiuteranno, essendo sotto le armi, di obbedire alla prima intimazione dei loro superiori, ovvero prenderanno le armi

senza essere autorizzati ed agiranno contro gli ordini dei loro capi. Gli agenti principali saranno puniti colla pena di morte, e i loro complici andranno soggetti alla pena della reclusione militare da tre a dieci anni.

I militari che, in numero di otto o più, abbandonandosi ad eccessi o violenze, rifiuteranno di disperdersi o di entrare nell'ordine al comando di un superiore, saranno pur considerati come rei di rivolta, ma la pena sarà da uno a tre gradi minore che nel caso precedente.

### **Reato di ammutinamento.**

Sono considerati in istato di ammutinamento i militari che fuori dei casi or ora contemplati, in numero di quattro o più, si rifiuteranno di eseguire un ordine, o si ostineranno nel fare una domanda, o porgere una rappresentanza o lagnanza, tanto a voce che per iscritto, e saranno puniti gli agenti principali colla reclusione militare estensibile a cinque anni e gli altri coinvolti colla pena del carcere militare non minore di mesi sei, estensibile al massimo.

L'ammutinato che cederà alla prima intimazione andrà esente da pena; quando però fosse stato agente principale o uno fra di essi, la pena sarà del carcere militare non maggiore di mesi sei.

### **Obbligo d'impedire i reati di rivolta e d'ammutinamento e di riferire all'autorità superiore.**

Qualunque militare che, trovandosi presente ad un ammutinamento od ad una rivolta, non farà uso di tutti i mezzi da lui dipendenti per impedirli, sarà punito col carcere militare.

Incorreranno ugualmente nella stessa pena i militari che, qualunque non presenti al fatto, non ne avranno informata l'autorità superiore appena che ne avranno avuta notizia.

### **Reato d'insubordinazione.**

Il militare, che per qualsivoglia motivo commetterà vie di fatto, insulti o minacce contro il superiore in grado o nel comando,

sia che questi appartenga all'esercito, sia che appartenga alla marina, sarà considerato reo d'insubordinazione.

Vi sarà reato di insubordinazione ancorchè il superiore non rivestisse la divisa del suo grado nell'atto del commesso reato purchè sia stato dall'offensore riconosciuto.

L'insubordinazione è punita da pene gravissime.

### Reato di tradimento.

Incorre nel reato di tradimento chi avrà sparso notizie od alzato clamori per incutere lo spavento, o provocare il disordine nelle truppe, nel principio o nel corso del combattimento; e chi avrà ricusato di prestar obbedienza all'ordine di combattere, o si sarà dato alla fuga, o si sarà tenuto fuori del combattimento nello scopo di tradire.

### Istigazione alla resa.

Il militare che durante il combattimento e senza ordine del comandante griderà di arrendersi o di cessare il fuoco, sarà punito colla reclusione militare non minore di anni dieci.

### Reati in sentinella o vedetta.

La sentinella o vedetta, collocata innanzi ad un posto o corpo qualunque di militari esposti agli attacchi del nemico, od in un sito forte assediato od investito, che non eseguirà la consegna od abbandonerà il posto in cui fu collocata, sarà punita di morte, qualora la sicurezza del posto, del sito forte o dei militari sia stata compromessa.

Se la mentovata sicurezza non sia stata compromessa o la sentinella sia trovata addormentata, o si lasci senza necessità rilevare da altri che dai caporali della guardia di cui fa parte, incorrerà nella pena di tre a dieci anni di reclusione militare.

La sentinella o vedetta, collocata alla guardia di parchi d'artiglieria, di convogli o magazzini di munizioni da guerra, arredi, bagagli, che abbandonerà il suo posto, o mancherà in

qualunque modo alla consegna, sarà punita con la reclusione militare da tre anni a sette.

Sarà invece punita col carcere militare da due mesi a sei se sarà trovata addormentata.

La sentinella o vedetta che, fuori dei casi precedenti, abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo alla consegna, sarà punita col minimo della reclusione militare o col carcere militare.

Sarà invece punita con pena disciplinare se sarà trovata addormentata.

### Abbandono del posto.

Il militare che, in presenza del nemico, senza ordine od autorizzazione, abbandonerà il posto ove era di guardia o di servizio, o violerà l'avuta consegna, sarà punito di morte, se detto posto o consegna avevano per oggetto la sicurezza d'una fortezza o di militari esposti agli attacchi del nemico.

In tempo di guerra, ma fuori della presenza del nemico, il militare che avrà abbandonato il suo posto o violata l'avuta consegna, incorrerà nella pena di tre a cinque anni di reclusione militare.

Nelle fortezze dichiarate in istato di guerra, o nei corpi in presenza del nemico, il militare che scientemente o senza legittimo impedimento non si recherà al suo posto in caso di allarme, o quando si fosse battuto a raccolta, sarà punito colla reclusione militare da un anno a cinque.

### Ubbriachezza.

Il militare che essendo di guardia, di picchetto od in qualsiasi servizio sotto le armi, sarà trovato ubbriaco, ovvero si presenterà in istato di ubbriachezza per fare taluno di detti servizi sarà punito col carcere militare da due a sei mesi.

Nei reati di rivolta, ammutinamento, insubordinazione, la ubbriachezza non fa luogo a diminuzione di pena.

### Passaggio alle compagnie di disciplina.

Passa in una compagnia di disciplina di punizione fino al termine della ferma sotto le armi:

a) il soldato che dopo esauriti a suo riguardo tutti i mezzi disciplinari, persiste nella cattiva condotta, dando prova di non essere suscettibile di ravvedimento;

b) il militare che si macchia di colpe aventi carattere indecoroso, come camorra, indelicatezza, pederastia, tentativo di stupro, pubblica mendicazione, simulazione d'infermità;

c) il militare colpevole di mene o propositi sovversivi contro le patrie istituzioni, o che — direttamente o indirettamente — partecipa a qualche associazione avversa alle istituzioni stesse;

d) il militare che dopo subita una condanna al carcere o alla reclusione militare è immeritevole di rientrare al corpo, sia per la natura del reato commesso, sia per la condotta tenuta durante l'espiatione della pena;

e) il militare che i comandanti di corpo, per qualche causa eccezionale e non contemplata nei precedenti capoversi, credono utile, nell'interesse della disciplina, di proporre per l'assegnazione alle compagnie di punizione;

f) i caporali e soldati, che si ammogliano in opposizione al prescritto del § 564 del regolamento di disciplina militare, previa la retrocessione del grado per i primi.

Passa ad una compagnia di disciplina speciale fino al termine della ferma sotto le armi il militare che ha subito condanna per furto commesso dopo la chiamata alle armi.

### Conservazione del corredo militare e degli altri oggetti di equipaggiamento.

Il soldato riceve i capi di vestiario e gli oggetti del corredo a titolo d'uso ed è responsabile della buona conservazione. È quindi suo stretto dovere di averne la massima cura e di farli sano servire il maggior tempo possibile.

L'uso degli oggetti è personale: qualunque scambio di robe fra compagni ed altri è quindi rigorosamente vietato.

Quando un oggetto abbisogni di essere rinnovato, si riconosce se abbia percorsa l'intera durata prescritta, e in caso negativo, ove il maggior consumo sia stato causato da incuria o negligenza, il soldato è sottoposto all'addebito di una parte proporzionale del valore dell'oggetto.

Così pure riconoscendosi mancante qualche oggetto, senza che la mancanza sia giustificata, o quando avvenga di dover riparare robe logorate o danneggiate per colpa o negligenza del soldato, questo, oltre le punizioni disciplinari che secondo le circostanze potranno essergli inflitte, è tenuto alla rifusione del danno.

I militari, cui vengono fatti addebitamenti per sciup'o di robe sono sottoposti alla giornaliera ritenuta sul soldo di centesimi 5 pei soldati, 10 pei caporali e 20 pei sottufficiali sino a compiuta estinzione del debito.

Per la conservazione delle armi e bufetterie e delle altre robe che gli vengono date in consegna per il proprio equipaggiamento il soldato ha gli stessi doveri e la stessa responsabilità che per le cose di corredo.

È pure suo obbligo di custodire il presente libretto e conservarlo anche quando si trovi in congedo illimitato (lasciandovi sempre attaccato il *piastrino di riconoscimento*) per poterlo poi presentare in caso di richiamo alle armi.

### Notizie sul tiro a segno nazionale per i militari in congedo illimitato.

I militari di prima categoria, appena inviati in congedo, possono iscriversi alla società di tiro a segno del luogo di residenza, ed ove manchi, a quella mandamentale o comunale più vicina per ottenere poi l'esenzione dai richiami in servizio per istruzione.

I militari di prima categoria in congedo illimitato, i quali frequentino le esercitazioni di tiro per *due anni* (di cui uno precedente a quello in cui avviene la chiamata) presso una società di tiro a segno nazionale, ottenendo in ciascun anno l'idoneità, sono esenti dai richiami in servizio per istruzione; è da avvertire che coloro i quali pel titolo del tiro a segno vengono esentati da una chiamata per istruzione, per ottenere l'esenzione da una successiva chiamata debbono frequentare per altri *due anni*, come sopra, le esercitazioni di tiro, conseguendo l'idoneità.

I militari congedati, per avere diritto all'idoneità, debbono compiere tutte le otto lezioni di tiro, ed ottenere nelle ultime sei complessivamente almeno una somma di bersagli e di punti uguale a 46.

Le lezioni di tiro regolamentari non si eseguono, in massima, più d'una al giorno da ciascun tiratore.

La tassa sociale annua è di lire 3 e dev'essere corrisposta prima di cominciare il tiro. Possono essere dispensati dal pagamento della tassa e delle munizioni coloro che presentino certificato municipale di indigenza attestante che « essi e le loro famiglie sono nella assoluta impossibilità di pagare la somma di lire 3 all'anno ».

I soci del tiro a segno che, per mancanza di poligono nel luogo di loro residenza, si recano al campo di tiro sociale più vicino, hanno diritto sulle ferrovie al trasporto a tariffa differenziale tanto pei viaggi di andata quanto per quelli di ritorno alla rispettiva residenza. (Le richieste mod. *D*, per i soci del tiro a segno nazionale, sono rilasciate dai comandi dei carabinieri reali del luogo di residenza dei tiratori).

I militari in congedo hanno obbligo di notificare al comandante del distretto militare, per mezzo del Sindaco, e non più tardi di 15 giorni dall'avvenuto trasferimento, i cambiamenti della propria residenza. I contravventori saranno puniti, giusta l'art. 5 della legge 7 luglio 1910 n. 407, con una ammenda estensibile a lire 5.

